

SUPPLEMENTO AL N. 12 DELL'ESAMINATORE FRIULANO

LA CIRCOLARE
DI
MONSIGNOR ANDREA
ARCIVESCOVO DI UDINE

(Continuazione e fine vedi Suppl. ai n. 7, 9, 10, 11).

Decisivamente Monsignore è molto sfortunato nella interpretazione degli autori ecclesiastici. Abbiamo veduto, quanto infelice fu la sua idea di venire in campo armato del Concilio di Costanza, il quale distrugge fino dalle fondamenta il fatuo edificio della infallibilità personale del papa. Abbiamo osservato, come egli giudicò erroneamente i nostri principj sulle ricchezze del clero altolocato battezzando per dottrine eretiche gl' insegnamenti del Vangelo, il quale ci consiglia a *non essere solleciti dei tesori mondani, che possono essere corrosi dalle tignuole ed a non affacciarsi per avere due tuniche o due bisacce, ma a contentarsi del pane quotidiano*. Sul quale proposito non è inutile avvertire al grave abbaglio preso da Monsignore nel n. 4 della sua Circolare ove confonde la nostra dottrina colla proposizione decima condannata dal Concilio di Costanza — *Contra Scripturam Sanctam est, quod viri ecclesiastici habeant possessiones, — non facendo differenza fra possessioni e rendite*. Abbiamo pure accennato, che egli in tale abbagliamento credendoci in buona fede caduti in una proposizione condannata, senza alcuno scrupolo di coscienza ci abbia fatto denunciare dal pulpito rei *delle eresie di Wicleff e di Huss praticate col fatto fino dall' esordire del nostro periodico e da valente matematico in luogo di una semplice unità* ed anche questa immaginaria per quadrare il conto abbia apposto di un tratto il numero rotondo di 75, poichè tante appunto sono le proposizioni dei due celebri eresiarchi, nelle quali tutte con gran frase generica ci dipinge involti.

Abbiamo pure notato la stravaganza di citare contro di noi il c. iv della prima lettera di S. Paolo a Timoteo, ove l' Apostolo parla di dottrine da noi non trattate ne di proposito nè per incidenza, di dottrine, che sono diametralmente opposte ai principj di Monsignore e non ai nostri. A dire il vero ci siamo meravigliati, come dalla penna di un vescovo possa cadere un tale strafalcione ed abbiamo dovuto persuaderci a quanto si ripete comunemente, che nella Curia di Udine le citazioni di testi autorevoli si fanno a caso e si giuoca al lotto.

Ora vediamo, se Monsignore sia stato più fortunato nell' applicare contro il nostro articolo del *Juspatronato* il canone vii della sess. xxiii del Concilio Tridentino. E perchè i lettori possano

giudicare da se, trattandosi di poche linee, ci piace di riportarlo testualmente: — “ Se alcuno avrà detto, che i vescovi non sieno superiori ai preti o non abbiano facoltà di cresimare ed ordinare, o che sia commune coi preti quella, che hanno, o che sieno irriti gli ordini da loro conferiti senza il consenso o l' invito del popolo o dell' autorità laicale o che sieno legittimi ministri della parola e dei sacramenti quelli, che dall' autorità ecclesiastica e canonica non sono stati secondo i riti ordinati e mandati, ma vengono d'altronde, sia scomunicato „ —.

Bisogna leggere fra le linee e godere di una lineea vista per trovare in questo canone, come trova Monsignore guidato da spirito di malizia, la condanna del nostro foglio *per artificiose reticenze circa il possesso del Juspatronato, per fatti compiuti posti a base del diritto o del privilegio, per confusione tra i concetti di nomina e di missione, per soppressione di ogni idea e notizia della libera collazione del vescovo, per calunnia circa l' esercizio della nomina vescovile, per tentativi di eccitamento contro il vescovo e contro le leggi della Chiesa*; reati tutti, che esistono nella mente di Monsignore e de' suoi bravi consiglieri, ma non già nel nostro articolo. Noi che non abbiamo una vista così acuta come Monsignore, non avendo a nostra disposizione lo Spirito Santo, ci siamo sforzati a dubitare, che vi fosse incorso sbaglio di citazione; ma tutti non saranno come noi disposti a compatirlo e specialmente coloro, i quali sanno che il Concilio Tridentino non ha parlato del Juspatronato che nella Sess. xiv. c. 12 de ref., ove ha stabilito, che *nessuno nemmeno costituito in autorità tanto ecclesiastica che secolare* (quindi nemmeno il vescovo) *per nessun motivo possa o debba impetrare ad ottenere il Juspatronato, se non abbia fondato di nuovo o costruito la chiesa, il beneficio o la cappella, o non abbia competentemente dotata coi beni proprj o patrimoniali una già eretta, che tuttavia non sia provveduta di sufficiente dote*, e nella Sess. xxiv cap. 18, in cui alluse ai doveri dei vescovi, quando il Juspatronato è di loro spettanza e confermò quanto nella Sess. xiv avea decretato intorno alla fondazione e dotazione e nella Sess. xxv c. 9, ove dichiarò il modo di provare il Juspatronato e la convenienza di rievocare le usnrpazioni. Poveri Padri dell' Assemblea Tridentina, quanto siete bistrattati! Se andremo di questo passo, un giorno avverrà, che i preti del Friuli intenderanno la voce dell' ostricajo, ma non quella del vescovo, che citerà le vostre decisioni. È quello, ch' è rimarcabile, in tutta la Circolare si riscontra la stessa

esattezza e delicatezza di citazioni, la stessa coscienza d' istruire nel vero, la stessa premura di non esporre all' avvillimento la santa parola di Dio e l' autorevole dei padri, lo stesso spirito di verità, di sincerità, d' amore. Perciò ed anche per non infastidire i lettori riputiamo inutile il proseguire più oltre per dimostrare gl' inganni di Monsignore, che con miserabile astuzia tira, piega, torce ad obliquo senso le sentenze della S. Scrittura, dei Concilii, dei Pontefici per dichiarare eretico il nostro periodico e proibirne la lettura. Faremo solamente un piccolo cenno sulla sua dichiarazione circa la validità del matrimonio civile, anche come sacramento, e circa la ecumenicità dell' ultimo Concilio Vaticano e circa l' autorità del Sillabo; tre argomenti, che a lui sembrano tre colpi di cannone alla Krupp, ma che per gl' intelligenti tutti e tre valgono non più di una gesuitica gherminella.

Dicono i partigiani di Monsignore, che egli sia un buon teologo. Noi non vogliamo contraddire alla loro opinione; tuttavia non possiamo accettare di buona fede il giudizio da lui pronunciato sulla invalidità del matrimonio contratto senza la presenza del parroco o di altro sacerdote da lui deputato. È vero che nel c. i della Sess. xxiv si legge: “ *Quelli che altrimenti, che presente il parroco o altro sacerdote con licenza dello stesso parroco o dell' ordinario, e due o tre testimonj tenderanno di contrarre matrimonio, la S. Sinodo li rende affatto inabili a contrarre in quel modo e stabilisce essere invalidi e nulli i contratti di tale fatta, come col presente decreto li fa irriti e nulli „*. Ma è pur vero, che nel medesimo decreto si leggono queste altre parole: “ *Sebbene non è da dubitarsi che i matrimonj clandestini, fatti con libero assenso dei contraenti, siano rati e veri matrimonj, finchè la Chiesa non li fece irriti, e che quindi a diritto sieno da condannarsi, come la S. Sinodo li condanna con anatema, quelli, che negano essere veri e rati e che falsamente affermano essere irriti i matrimonj contratti da figli di famiglia senza il consenso dei genitori ed i genitori poterli rendere rati od irriti; tuttavia la S. Chiesa di Dio per giustissimi motivi li ha sempre detestati e proibiti. Ma la S. Sinodo comprendendo, che quelle proibizioni per la inobbedienza degli uomini già a nulla valgono e considerando i gravi peccati, che traggono origine da quei matrimonj clandestini e specialmente di quelli, che durano nello stato di perdizione, mentre abbandonata la moglie primiera, colla quale nascostamente avevano contratto,*

“ con altra pubblicamente contraggono
 “ e con essa vivono in perpetuo adulterio; al qual male non potendo provvedersi dalla Chiesa, che non giudica delle cose occulte, se non adotta un rimedio più efficace; perciò inerendo alle vestigia del Concilio Lateranese celebrato sotto Innocenzo III, comanda che in avvenire fra le solennità della Chiesa, prima che si contragga il matrimonio pubblicamente, si denunci tre volte in tre giorni festivi di seguito dal parroco proprio dei contraenti fra chi è da contrarsi il matrimonio ecc.

Qui preghiamo i lettori di considerare, che nello stesso capo a distanza di poche linee il Concilio di Trento dichiara invalidi e nulli i *matrimonj clandestini*, e scomunica quelli che sostenessero che i *matrimonj clandestini* sieno invalidi e nulli. Ciò non si può intendere altrimenti, se non che il Concilio abbia stabilito, che, dovunque le sue leggi venissero accettate, fosse *invalido* quanto fino a quel tempo era *valido* da per tutto. Ne viene di conseguenza che il Concilio risguardava la invalidità del matrimonio dal lato d'ordine e non dal lato della sua essenza, sì perchè i matrimonj clandestini continuavano e continuano ad essere validi ove le disposizioni disciplinari del Concilio non furono accettate, sì perchè *l'uomo non separa ciò, che Dio congiunse*, avendo il Concilio stesso riconosciuto la validità del matrimonio clandestino di fronte al matrimonio pubblico ma posteriore, e perciò qualificato adulterio. Da questa prima considerazione passiamo ad un'altra. La parola *parroco* non valeva sempre quello, che vale presentemente. Prima del Concilio Tridentino ed anche dopo uno qualunque potea possedere il titolo della parrocchia, essere parroco e non essere nemmeno prete. Tanto è vero, che in questioni suscitate propriamente in base a questo capo fu proposto il quesito — *se un parroco non sacerdote validamente assista al matrimonio* — e fu deciso in senso affermativo, quand'anche il parroco non fosse sacerdote o fosse scomunicato, sospeso, o irregolare ed anche non tollerato. (Conc. Trid. Trento 1737, cum Superiorum permissa, p. 265). Da ciò ne deriva una seconda conseguenza, che il Concilio Tridentino abbia voluto per pubblico ordine stabilire una legge per impedire l'abbandono della moglie, il che potrebbe avvenire per la malizia dell'uomo, ove idonee testimonianze non provassero la sussistenza di un contratto seguito tra marito e moglie. Al Concilio di Trento col concorso dei rappresentanti delle potenze cattoliche fu dato l'incarico ai parrochi, cioè ai possessori dei titoli parrochiali, tanto sacerdoti, che non sacerdoti, di presiedere ai contratti matrimoniali e di adempiere alle forme prescritte per impedire il disordine superiormente accennato. Ed in vero in mancanza di Municipj e di altre autorità locali niuno po-

teva meglio prestarsi all'uopo, che il parroco entro la periferia della sua parrocchia. Così il parroco considerato in questo ufficio non rappresentava altro, che una persona dello stato civile, perchè poteva assistere al matrimonio sebbene non fosse sacerdote, o fosse scomunicato o sospeso od irregolare ed anche eretico, non tollerato. E noi diciamo il vero, che anche al giorno d'oggi a niuno sarebbe meglio affidata quell'incombenza, che ai parrochi, se fossero come anticamente ministri della Chiesa e non dei vescovi al servizio dei Gesuiti. Ma nelle presenti circostanze come mai si potrebbe lasciare la parte più delicata dell'economia sociale in mano del parroco e del vescovo, che, salve poche eccezioni, si sono dichiarati nemici delle costituzioni nazionali, del progresso, della libertà, della fratellanza, della eguaglianza in faccia alla legge, delle scienze, e perfino della vera religione, ed hanno solennemente confessato nei Congressi Cattolici, che la civiltà moderna è incompatibile colla loro Chiesa? Le potenze cattoliche adunque vedendo manifesto, che i parrochi moderni hanno abbandonato la via, sulla quale si sono trovate con essi pienamente d'accordo a Trento, hanno creduto bene di ritirare il mandato loro affidato e di trasmetterlo agli ufficiali dello stato civile, come appunto si fa nelle vicende umane, allorchè non si ha più fede nel mandatario.

Che cosa dunque sono ora i parrochi rispetto alla celebrazione del matrimonio? Nulla. E se noi abbiamo consigliato gli sposi a presentarsi al parroco per la benedizione dopo celebrato il matrimonio civile, lo abbiamo fatto nell'intimo convincimento, che le preghiere e pratiche religiose possano giovare, nuocere non mai; ma non l'abbiamo fatto nella persuasione, che ciò fosse necessario nè per la validità del matrimonio, nè per la percezione del sacramento. Non fa d'uopo parlare più a lungo del matrimonio come contratto civile; diciamo due parole di questo atto come sacramento.

Il Concilio Fiorentino e con lui tutti i teologi ricercano tre requisiti alla validità di ogni sacramento, la *materia*, la *forma*, il *ministro*. Nel sacramento del matrimonio la materia sono i corpi degli sposi; la forma sono le parole dei contraenti od i segni esterni equivalenti a parole, che esprimano il mutuo consenso; il ministro sono gli sposi stessi, che sono ministri del contratto matrimoniale. La ragione si è, perchè Gesù Cristo, secondo le dottrine dei teologi, nell'istituire questo sacramento non cambiò per nulla la natura del contratto matrimoniale, ma soltanto lo elevò allo stato di sacramento; quindi la forma, la materia, il ministro di questo sacramento sono gli stessi che del contratto matrimoniale. Così insegnano i dottori romani comunemente. (V. Anacleto Reinfenstael dell'Ord. dei Min. di S. Francesco).

Dunque quando gli sposi cristiani con-

traggono il matrimonio nelle debite forme innanzi all'autorità civile e si uniscono secondo lo spirito della Chiesa e secondo il fine della sua istituzione, percepiscono anche il sacramento, e perciò non possono nè unitamente rinnovare l'atto sia presso il sindaco sia presso il parroco, nè separatamente l'uno, finchè l'altro rimane in vita. Nè la distinzione di matrimonio *civile* e matrimonio *ecclesiastico* sebbene adottata nell'uso commune di parlare, vale a giustificare la pratica. Anzi essa è un controsenso; poichè non vi sono due matrimonj, come non vi sono due battesimi, due cresime, due eucarestie, due ordini sacri in base alla stessa forma ed alla stessa materia. Per conseguenza, se gli sposi, compiute le cerimonie del matrimonio nell'ufficio municipale, fossero tenuti a presentarsi al parroco e rinnovarlo alla sua presenza, dovremmo concludere che l'atto civile in se fu nullo. Per la stessa ragione dobbiamo concludere, che è nullo il matrimonio ecclesiastico, quando ammettiamo la validità dell'atto civile; dobbiamo concludere, che è sufficiente l'opera del Sindaco, quando a senso del Concilio Tridentino fu dichiarata sufficiente quella di un parroco scomunicato ed eretico, non tollerato, il quale non può amministrare sacramenti. Ora perchè dall'autorità ecclesiastica si obbliga la coscienza dei fedeli sotto la pressione della nota infamante del concubinato a praticare un atto nullo per se, nullo nelle conseguenze? L'autorità ecclesiastica agirà logicamente in proposito, sol quando avrà distrutto la legge dello stato circa il matrimonio. — Se Monsignore si ostinerà a chiamare eretica la nostra dottrina, vi ritorneremo sopra e la proveremo sana e cattolica coll'insegnamento dei più autorevoli dottori e perfino col diritto canonico di Mons. Nardi, che è la *Voce della Verità* in persona.

Ci resterebbe molto da dire sulla Circolare di Monsignore e specialmente sull'autorità del Sillabo e dell'ultimo Concilio vaticano definitorie dell'infalibilità papale. Siccome poi questi due argomenti sono di molta importanza, perchè costituiscono l'unico codice dell'episcopato e del partito clericale, che ormai non conoscono più altro Vangelo e se ne servono per turbare la società laicale, così ne tratteremo nel Foglio in articoli di fondo.

Intanto ringraziamo i molto reverendi parrochi della pubblicità data al nostro umile periodico e li preghiamo di annunziare *inter solennia* nella maggiore frequenza dei fedeli, che l'*Esaminatore* malgrado il divieto di Monsignore continua a stamparsi e continuerà fino a che meriterà di vivere nel compatimento dei lettori.

V.

P. G. VOGRIK, Direttore responsabile.

Udine, 1874 — Tip. Giovanni Zavagna.